



**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

<b>Verbale n. 12 del 29/05/2023</b>	Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Modifica regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)".
---	---

L'anno 2023, il giorno 29 maggio, l'Organo di revisione economico-finanziaria, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2021, nelle persone dei Sig.ri Costa Dott. Carlo, Bigi Dott. Renzo e Galli Dott. Davide, collegati a distanza dai propri studi professionali, con la collaborazione del Responsabile dell'area Finanziaria Dott.ssa Laura Ciancabilla collegata dal Municipio dell'Ente locale, procede all'esame e al controllo della proposta di delibera di consiglio comunale avente ad oggetto "MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

Il Collegio premesso che:

- l'art. 239, co. 1, lett. b), n. 1 del D.lgs. n. 267/2000 prevede il rilascio del parere, da parte dell'Organo di revisione, sulle proposte in materia di strumenti di programmazione economico finanziaria;
- l'art.1, co. 639, della legge n. 147 del 27.12.2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art.1, co. 738, della legge n.160 del 27.12. 2019 stabilisce l'abolizione dall'anno 2020 dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art.1, co. 639, della legge 27.12.2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa rifiuti (TARI);
- l'art.1, co. 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.52 del D.lgs. n. 446/97 il Consiglio Comunale determina la disciplina TARI.

Preso atto che:

- l'art. 30, co. 5, del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni), convertito dalla legge n. 69/2021, ha stabilito che le utenze non domestiche possono uscire dal servizio pubblico della TARI a valere dal 1° gennaio 2022, subordinando tale facoltà alla presentazione di una specifica comunicazione al Comune, o al gestore, da produrre entro il 31.05.21; a seguito di tale adempimento, tali utenti sono legittimati ad avvalersi del mercato, con decorrenza dal 01.01.22. Sempre a decorrere dall'anno d'imposta 2022 la comunicazione di uscita dal servizio pubblico dovrà essere presentata entro il 30 giugno con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza;
- la normativa ambientale, come confermata dal decreto ha previsto che l'utenza che decide di uscire dal servizio pubblico deve mantenere l'affidamento del servizio ad un gestore privato per un periodo di 5 anni. Questa disposizione, tuttavia, è mitigata dalla possibilità, per le utenze non domestiche, di

richiedere anticipatamente il rientro nel servizio pubblico attraverso un'apposita richiesta, da presentare sempre all'Ente locale;

- l'art.14 della legge n. 118/2022 ha modificato quanto sopra stabilendo che il vincolo quinquennale si riduce a due anni, eliminando, altresì la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico e che quindi le utenze non domestiche che intendono uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 2024 hanno l'obbligo di comunicarlo al Comune entro il 30 giugno 2023 e potranno limitarsi a prevedere accordi di durata minima biennale, senza possibilità di rientrare anticipatamente nel servizio pubblico salvo la facoltà dell'Ente locale di inserire l'opzione di rientrare anticipatamente con le modalità stabilite nel proprio regolamento.

Osservato che nel regolamento:

- sono dettagliati gli elementi che la comunicazione di uscita dal servizio pubblico deve contenere, in particolare sono richiesti i quantitativi stimati di rifiuti urbani che saranno gestiti in modo autonomo destinandoli al recupero, l'indicazione e la documentazione comprovante l'esistenza del rapporto contrattuale di durata almeno pari a due (2) anni con un soggetto autorizzato nonché a consuntivo, entro il termine previsto dal regolamento stesso, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti la cui mancanza od inidoneità comporta la debenza del tributo;
- viene normata l'introduzione avvenuta a partire dall'anno 2022, a favore degli utenti non domestici che si avvalgono del servizio pubblico di una riduzione percentuale della tariffa dovuta in rapporto alla quantità di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo con obbligo di presentazione della documentazione nell'anno successivo a quello di competenza della tari, calcolata in quota fissa percentuale in base al rapporto fra quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente sulla base dei coefficienti della produzione dei rifiuti (Kd) previsti per la specifica attività.

Viste/i:

- le ulteriori modifiche di adeguamento al nuovo portato normativo riguardanti le modalità di dichiarazione/variazione/cessazione dell'utenza, riscossione e rateizzazione del tributo ed è necessario, pertanto, provvedere all'aggiornamento del regolamento comunale per l'applicazione della TARI in ossequio alla normativa sopravvenuta, come in premessa specificato;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile del Servizio Finanziario.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, all'unanimità esprime

#### **PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

*Dott. Carlo Costa (firmato digitalmente)*

*Dott. Renzo Bigi (firmato digitalmente)*

*Dott. Davide Galli (firmato digitalmente)*